

AMBIENTE

DECRETO UCRAINA: DISPOSIZIONI IN TEMA DI APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME CRITICHE (ROTTAMI FERROSI)

Destinatari: chi effettua esportazioni extra UE di materie critiche quali rottami ferrosi.

È in vigore dal 21 maggio 2022 il D.L. di conversione del decreto Ucraina, che prevede la norma "Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche". Come già comunicato singolarmente alle ditte interessate, restano quindi valide le seguenti disposizioni

- l'assimilazione alle materie critiche dei ROTTAMI FERROSI (voce generica alla quale si ritiene che debbano esser ricondotti tutti i materiali ferrosi di qualsiasi tipo e con qualsiasi connotazione giuridica: rifiuti, EoW, sottoprodotti oltre che ovviamente le materie prime vere e proprie), identificabili in generale con i codici di esportazione HS 72, anche non originari dell'Italia;
- la necessità, per l'esportazione extra UE di tali materie critiche, di una comunicazione preventiva (obbligo di notifica di cui al comma 2. 2 dell'art. 30) di dieci giorni, pena sanzioni molto elevate (minimo 30.000 €).

Sul sito del MISE è disponibile la circolare (<https://www.mise.gov.it/index.php/it/94-normativa/circolari,-note,-direttive-e-atti-di-indirizzo/2043308-comunicato-1-aprile-2022-obbligo-di-notifica-delle-esportazioni-di-rottami-ferrosi-al-di-fuori-dell-unione-europea>) alla cui lettura rimandiamo per eventuali approfondimenti, che comprende il file Excel da compilare (denominato "Modulo di notifica ex art. 30 DL 22.03.2022 – rottami ferrosi") che dovrà essere inviato alle caselle PEC indicate, **sia in formato Excel che in formato PDF firmato digitalmente.**

Riferimento: ing. Elisabetta Ghirardelli (ghirardelli@verdeconsulting.it), dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it).

TRASPORTI TRANSFRONTALIERI

Destinatari: chi effettua movimenti di esportazione o importazione rifiuti.

La versione italiana del recente "Regolamento (UE) 2022/520 della Commissione del 31 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti", fornisce novità per alcune nazioni (India e Moldova soprattutto); si segnala anche che la norma pare escludere la Cina dalle procedure per i paesi non OCSE, rendendo sempre obbligatoria la notifica per esportazione in lista ambra. A nostro modesto avviso si tratta di un errore (avrebbe dovuto essere escluso il Cile), errore che tuttavia abbiamo ritrovato anche in siti specializzati (es. Reteambiente), mentre le versioni inglese e francese (lingue ufficiali dell'UE, peraltro) recano la corretta esclusione del Cile e non della Cina alla nota 2) dell'allegato. Immaginiamo (ci auguriamo) che verrà fornito in merito dagli enti un chiarimento prossimamente anche sulla versione italiana.

Riferimento: ing. Elisabetta Ghirardelli (ghirardelli@verdeconsulting.it), dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it).

DEROGHE PER LO STOCCAGGIO DEI RAEE

Destinatari: distributori RAEE, centri di raccolta e ditte autorizzate alla gestione rifiuti.

La legge n. 25 del 28/03/2022 ha convertito in legge il DL 4/2022 "Sostegni ter" introducendo all'articolo 18-bis misure straordinarie e temporanee per la gestione dei RAEE del Raggruppamento 3 dell'allegato 1 del decreto ministeriale n. 185 del 25/09/2007, cioè **TV e Monitor**. Tali misure, valide per un periodo transitorio di 12 mesi (cioè **fino al 29/03/2023**), prevedono:

- aumento fino ad un **quantitativo massimo doppio** rispetto a quello previsto dalla normativa vigente del **deposito temporaneo** presso i **distributori** nei loro locali e presso i **Centri di raccolta**;
- **aumento** della capacità annuale e istantanea di stoccaggio nel limite massimo **dell'80%** per le **ditte titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti** (ordinarie ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006, AIA e semplificate ai sensi dell'art. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006) a condizione che tale aumento rappresenti una modifica non sostanziale dell'impianto, e nel rispetto delle quantità massime fissate dal DM 05/02/1998 per le autorizzazioni in regime semplificato.

Riferimento: dott. Damiano Patuzzo (patuzzo@verdeconsulting.it), ing. Elisabetta Ghirardelli (ghirardelli@verdeconsulting.it).

VERIFICA ADEGUATEZZA DEI SISTEMI DI ABBATTIMENTO EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLE MTD

Destinatari: Tutte le aziende dotate di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera conformi alle MTD

Nelle recenti verifiche effettuate da ARPA, è stata analizzata con maggiore dettaglio la conformità dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera alla D.g.r IX/3552 del 2012, relativa alle migliori tecniche disponibili (MTD), qualora previsto dall'autorizzazione. Vi consigliamo di verificare nelle schede dei produttori dei vostri sistemi di abbattimento, la presenza di una dichiarazione di conformità alla citata D.g.r., nonché di eventuali note relative alla manutenzione e specificamente alla taratura di sonde triboelettriche e/o di altri dispositivi di controllo che ne fanno parte. Verdeconsulting è disponibile su richiesta per una verifica delle specifiche richieste dalla normativa.

Riferimento: dott. Damiano Patuzzo (patuzzo@vedeconsulting.it), dott. Riccardo Salvi (salvi@vedeconsulting.it).

VIOLAZIONE PRESCRIZIONE AIA RELATIVE ALLO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI

Destinatari: Tutte le aziende autorizzate con A.I.A. che effettuano stoccaggio di rifiuti

Si segnala che la Corte Suprema di Cassazione ha confermato la condanna del titolare di una azienda per la violazione delle prescrizioni dell'A.I.A. in merito alla mancanza dell'apposita cartellonistica con indicazione dei codici EER nonché l'errato stoccaggio di rifiuti pericolosi.

Si raccomanda alla gestione dei rifiuti come indicato nelle prescrizioni al paragrafo E.5. dell'Allegato Tecnico A.I.A. Verdeconsulting è disponibile su richiesta per un sopralluogo in ditta per la verifica mirata alla gestione dei rifiuti secondo autorizzazione.

Riferimento: dott. Damiano Patuzzo (patuzzo@vedeconsulting.it), ing. Elisabetta Ghirardelli (ghirardelli@verdeconsulting.it), dott. Riccardo Salvi (salvi@vedeconsulting.it).

CESSIONE DI SOTTOPRODOTTI ALL'ESTERO

Destinatari: Tutte le aziende che cedono sottoprodotti all'estero

Il Consiglio di stato ha, con una recente sentenza (1336/2022), confermato che la vendita a una società commerciale estera, invece che a una specifica attività produttiva di riutilizzo, giustifica la qualifica di uno scarto di produzione come sottoprodotto; risultano infatti determinanti le informazioni contenute nella scheda tecnica del prodotto e nella documentazione contrattuale dell'operazione nel sostenere la valutazione circa il riutilizzo del prodotto.

Riferimento: ing. Elisabetta Ghirardelli (ghirardelli@verdeconsulting.it), dott. Riccardo Salvi (salvi@vedeconsulting.it).

NUOVE REGOLE DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO RIFIUTI

Destinatari: Impianti di stoccaggio rifiuti

Il 9 marzo 2022 è stato notificato alla Commissione europea lo schema di Dm con le regole di prevenzione incendi per gli impianti di stoccaggio rifiuti. Le norme tecniche, contenute nell'allegato allo schema di Dm si applicano insieme a quelle previste dal Dm 3 agosto 2015; tali nuove regole si applicheranno alle attività di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. Per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, l'adeguamento avverrà entro 5 anni dalla data in vigore del decreto.

Riferimento: dott. Damiano Patuzzo (patuzzo@vedeconsulting.it).

ALBO GESTORI AMBIENTALI: NUOVO FORMULARIO DI TRASPORTO PER RIFIUTI DA MANUTENZIONE FOGNARIA

Destinatari: attività di produzione rifiuti da manutenzione reti fognarie

Con Delibera n. 4 del 21/04/2021, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha prorogato al 01/07/2022 il termine (precedentemente fissato al 30/04/2022) relativo all'obbligo di utilizzo del nuovo modello unico da utilizzarsi per il trasporto dei rifiuti provenienti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie, in sostituzione del formulario FIR di cui all'art. 193 del Codice Ambientale, approvato con Delibera n. 14 del 21/12/21 di cui abbiamo dato notizia nell'informativa n. 2/2022.

Il nuovo modello di formulario è disponibile sul portale dell'Albo Gestori dal 01/06/2022 in modo da consentire alle imprese interessate un periodo di sperimentazione prima dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà.

La numerazione unica di identificazione e la vidimazione del nuovo modello di formulario verranno apposte in modalità virtuale mediante l'interconnessione applicativa del portale dell'Albo nazionale Gestori Ambientali con il servizio Vi.Vi.FIR raggiungibile attraverso la rete delle Camere di Commercio.

Riferimento: ing. Elisabetta Ghirardelli (ghirardelli@verdeconsulting.it).

ALBO GESTORI AMBIENTALI: TEMPISTICHE SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE PER MANCATO PAGAMENTO DIRITTI ANNUALI

Destinatari: imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Come noto, annualmente è dovuto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, da parte di tutte le imprese iscritte, il versamento del diritto annuo d'iscrizione entro il 30 Aprile di ogni anno (salvo eventuali proroghe come successo negli ultimi anni causa Covid).

Con Circolare n. 5 del 27/04/2022, l'Albo ha aggiornato le procedure di notifica dei provvedimenti di sospensione e cancellazione per mancato versamento dei diritti annuali, come di seguito riportato:

a) decorso il termine del 30 aprile le Sezioni regionali e provinciali provvedono a deliberare le **sospensioni** per mancato versamento del diritto d'iscrizione entro la data del 20 maggio con decorrenza 15 giugno e notificano a mezzo PEC all'interessato il relativo provvedimento. Nei casi di mancata notifica a causa dell'indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, provvedono mediante la pubblicazione sul sito web dell'Albo il 1° giugno;

b) nel caso in cui le imprese permangano per più di dodici mesi nelle condizioni di omissione del pagamento, le Sezioni regionali e provinciali provvedono a deliberare la **cancellazione** entro il giorno 5 del mese di luglio e notificano, a mezzo PEC, al soggetto interessato il relativo provvedimento con decorrenza dal giorno 1 del successivo mese di agosto. Nei casi di mancata notifica del provvedimento di cancellazione a causa di un indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, le Sezioni provvedono mediante pubblicazione sul sito web dell'Albo il giorno 16 del mese di luglio.

Riferimento: ing. Elisabetta Ghirardelli (ghirardelli@verdeconsulting.it).

SOSTANZE PERICOLOSE: AGGIORNAMENTO PER 57 SOSTANZE

Destinatari: tutte le attività produzione con particolare attenzione agli Stabilimenti autorizzati alle emissioni ex art. 269 D.Lgs. 152/2006, AUA ed AIA

Con Regolamento 200/692/Ue la Commissione europea ha modificato l'allegato VI del regolamento CLP, aggiornando la classificazione e l'etichettatura di 57 sostanze chimiche; le nuove regole entrano in vigore dal 23 maggio 2022 su base volontaria, e diventano obbligatorie dal 23 novembre 2023.

Tale modifica può comportare, in caso di utilizzo di una o più di queste sostanze per le ditte con autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, con AUA o AIA, la necessità di aggiornamento, entro 3 anni dalla modifica della classificazione, della relazione predisposta ai sensi del comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 (introdotto dal D.Lgs. 102/2020).

In allegato si riposta copia del Regolamento dove sono elencate le sostanze.

Si consiglia quindi di verificare l'utilizzo di tali sostanze, e se le stesse sia contenute nelle materie prime in utilizzo. Verde Consulting si rende disponibile ad effettuare tale verifica su richiesta specifica.

Riferimento: dott. Damiano Patuzzo (patuzzo@verdeconsulting.it), dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it).

PAGAMENTO CANONE DEMANIALE

Destinatari: Titolari di concessioni su beni del demanio e utenze di acqua pubblica (*)

Tutti coloro che derivano e utilizzano acque pubbliche sono soggetti al pagamento di un canone demaniale, annuo ed anticipato, alla Regione Lombardia. L'obbligo al pagamento si origina al 1° gennaio dell'anno di riferimento e le somme dovute devono essere corrisposte in un'unica soluzione.

Gli importi unitari dei canoni demaniali per l'uso delle acque pubbliche per l'anno 2022 sono stati resi noti con il D.d.s. n. 14416 del 29 novembre 2021 pubblicato sul BURL - serie ordinaria n. 48 del 03/12/2021 comprensivo dell'allegato A – "Tabella dei canoni per l'uso di acqua pubblica – anno 2022".

Come per gli scorsi anni Regione Lombardia dovrebbe trasmettere a tutti i soggetti titolari di utenza un avviso di scadenza del pagamento per ogni utenza di acqua pubblica, che riporterà la somma da versare a titolo di canone per l'anno 2022 e le modalità per effettuare il pagamento. Come ogni anno vi chiediamo di inviarci la documentazione attestante l'avvenuto pagamento al fine di aggiornare il nostro archivio.

In ogni caso se non ricevete l'avviso verificate con gli uffici competenti l'entità degli importi dovuti in quanto l'obbligo rimane, ed in caso di mancato pagamento la ditta è considerata inadempiente e soggetta a sanzioni.

Per ogni altra informazione si rimanda al sito di Regione Lombardia:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Imprese/tributi-e-canoni-per-le-imprese/canoni-demaniali/canoni-demaniali-uso-acque-pubbliche/canoni-demaniali-uso-acque-pubbliche>

Anche i titolari di altre concessioni ad es. attraversamenti aerei, conti carrai, prelievi da sorgente, ecc riceveranno allo stesso modo apposita comunicazione nella quale saranno indicati gli importi e modalità di pagamento.

(*) scarichi in corpo idrico superficiale (fiumi, torrenti, canali), attraversamenti aerei, ponti carrai, prelievi da sorgenti, pozzi, acque superficiali.

Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it).

RINNOVO CONCESSIONI PRELIEVO ACQUE DA POZZO AUTORIZZATE CON AD N.6160/2016

Destinatari: Titolari di concessioni di piccole derivazioni di acque sotterranee autorizzate con AD. N. 6160/2016

Con A.D. n. 6160/2016 pubblicato sul BURL n.17 in data 26/04/17 sono state autorizzate n. 300 piccole derivazioni di acque sotterranee.

La domanda di rinnovo deve essere presentata a partire da 2 anni prima della scadenza fino a un massimo di 6 mesi prima della scadenza, cioè entro il 30/06/22.

Le ditte che hanno un contratto di consulenza con Verdeconsulting sono già state contattate per la pratica di rinnovo.

Riferimento: dott. Damiano Patuzzo (patuzzo@verdeconsulting.it).

RIEPILOGO SCADENZE AMBIENTALI

Adempimento ambientale	Aziende interessate	Scadenza
Obbligo iscrizione delle carrozzerie mobili	Aziende iscritte all'Albo Gestori Ambientali in possesso di veicoli scarrabili	29/06/22
ORSO - Compilazione dell'applicativo per il 1° trimestre 2022	Impianti autorizzati alla gestione di rifiuti	30/06/22
Pagamento canoni demaniali	Titolari di concessione su beni del demanio e utenze di acqua pubblica	